



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 36 del 16/04/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 429/17 – CAUSA CIVILE GIUDICE DI PACE DI RAGUSA N. 1214/2014 R.G. SIG. BATTAGLIA GIUSEPPE / COMUNE DI RAGUSA.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 ed il Bilancio 2017 – 2019; con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2019;

CHE con atto di citazione per chiamata di terzo nella causa n. 1214/2014 R.G. notificato a questo Ente in data 19.11.2014, il Consorzio A.S.I. di Ragusa chiamava in causa il Comune di Ragusa, avanti al Giudice di Pace di Ragusa, all'udienza del 19 gennaio 2015, a scopo di garanzia nel giudizio promosso dal sig. Battaglia Giuseppe per risarcimento danni al motociclo di sua proprietà;

CHE il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio, con deliberazione di G.M. n. 504 del 10.12.2014, affidando la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso;

CHE con sentenza civile n. 429/17 del 16.11.2017, notificata in forma esecutiva in data 11.12.2017, il Giudice di Pace di Ragusa, definitivamente decidendo sulla domanda promossa dal sig. Battaglia Giuseppe e su quella di garanzia del Consorzio ASI, ritenuta la responsabilità del Comune di Ragusa ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine al sinistro, lo condannava al pagamento in favore del sig. Battaglia Giuseppe della somma di €. 415,00 oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo; condannava il Comune di Ragusa al

rimborso delle spese processuali, quantificate in €. 43,00 per spese ed €. 200,00 per compensi difensivi in favore di Battaglia Giuseppe, ed €. 50,00 per spese ed €. 200,00 per compensi difensivi in favore del consorzio ASI; oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge;

CHE l'Ente non ha provveduto nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo (11.12.2017), alla liquidazione della somma spettante al sig. Battaglia Giuseppe ed al consorzio A.S.I. di Ragusa, in quanto il competente capitolo di bilancio risultava incapiente, e la variazione di bilancio richiesta con mail dell'Ufficio Avvocatura del 3.11.2017 e successive note del Settore I (protocollo n. 120220 del 10.11.2017, n. 121623 del 14.11.2017 e n. 121627 del 14.11.2017), sebbene approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 477 del 14.11.2017, non veniva esitata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2017 n. 56 a causa di una pregiudiziale che ne ha impedito la sua discussione e votazione;

ATTESO che la suddetta sentenza è stata notificata in data 11.12.2017 munita di titolo esecutivo, per evitare che possono gravare sul comune ulteriori spese di esecuzione e pertanto danni patrimoniali gravi e certi all'ente, occorre dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione delle somme dovute al sig. Battaglia Giuseppe ed al consorzio A.S.I. di Ragusa, considerato anche che il termine di 120 giorni previsti dall'art. 14 del D.Lgs 669/1996 per adempiere è decorso;

VISTO il parere reso dalla Corte dei Conti per la Campania nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2018, nella quale i Giudici campani, condividendo le argomentazioni della Corte dei Conti a sezioni riunite per la Regione Sicilia (deliberazione 2/2005), secondo cui in caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, l'Ente può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso *“non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito”*, e che anzi la prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta deliberazione non intervenga in tempi ragionevoli.

DATO ATTO che l'ufficio scrivente ha inserito il suddetto atto di precezzo derivante dalla sentenza esecutiva n. 429/17, tra i debiti fuori bilancio, per le somme dovute al sig. Battaglia Giuseppe ed al consorzio A.S.I. di Ragusa, come risulta dalla nota prot. 30475 del 13 marzo 2018;

CHE per quanto sopra occorre provvedere alla liquidazione delle superiori somme per evitare che possano gravare sul Comune ulteriori spese di esecuzioni e pertanto danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO l'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): *“nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”*;

DATO ATTO che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e specificatamente

tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo (sentenza notificata in forma esecutiva in data 11/12/17);

CONSIDERATO che gli avvocati delle controparti hanno trasmesso i codici IBAN e c.c. bancari dei loro assistiti in data 12 e 13 aprile 2018;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza n. 429/17 notificata in forma esecutiva in data 11.12.2017, la complessiva somma di €. 1.091,65 e così determinata: sig. Battaglia Giuseppe €. 749,82 (200,00 compensi, 30,00 spese generali, 9,20 c.p.a., 52,62 IVA, 415,00 risarcimento danni, 43,00 spese); consorzio ASI €. 341,82 (200,00 compensi, 30,00 spese generali, 9,20 c.p.a., 52,62 IVA, 50,00 spese);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) impegnare in forza ed in esecuzione della sentenza civile n. 429/17, notificata in forma esecutiva in data 11.12.2017, la complessiva somma di €. 1.091,65 e così determinata: sig. Battaglia Giuseppe €. 749,82 (200,00 compensi, 30,00 spese generali, 9,20 c.p.a., 52,62 IVA, 415,00 risarcimento danni, 43,00 spese); consorzio A.S.I. €. 341,82 (200,00 compensi, 30,00 spese generali, 9,20 c.p.a., 52,62 IVA, 50,00 spese);

2) imputare l'importo complessivo di €. 1.091,65 al capitolo 1230.2, “fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente”, Bil. 2018, cod. bilancio 01-11-1-03-02-99-002, PEG 2018, scadenza impegno 31 dicembre 2018;

3) liquidare la somma di 749,82 (200,00 compensi, 30,00 spese generali, 9,20 c.p.a., 52,62 IVA, 415,00 risarcimento danni, 43,00 spese), in favore del sig. Battaglia Giuseppe, da accreditare sul c.c. bancario allo stesso intestato meglio specificato in allegato;

4) liquidare la somma di €. 341,82 (200,00 compensi, 30,00 spese generali, 9,20 c.p.a., 52,62 IVA, 50,00 spese); in favore del consorzio A.S.I., da accreditare sul c.c. bancario allo stesso intestato meglio specificato in allegato;

5) dare atto che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e specificatamente tra le

spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo (sentenza notificata in forma esecutiva in data 11/12/17);

6) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

7) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento commessi con la superiore liquidazione;

Ragusa, 16/04/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale